

Ordinanza della Corte (Sesta sezione) del 21 febbraio 2013
— Saupiquet SAS/Commissione europea

(Causa C-37/12 P) ⁽¹⁾

(Impugnazione — Tariffa doganale comune — Contingenti tariffari — Chiusura domenicale degli uffici doganali — Violazione del principio di parità di trattamento — Imputabilità)

(2013/C 108/14)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Saupiquet SAS (rappresentante: R. Ledru, avocat)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: B.-R. Killmann e L. Keppenne, agenti)

Oggetto

Impugnazione proposta contro la sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) del 24 novembre 2011, Saupiquet/Commissione (T-131/10), con la quale il Tribunale ha respinto una domanda di annullamento della decisione della Commissione, del 16 dicembre 2009, C(2009) 10005 def., che dichiara che il rimborso alla ricorrente dei dazi all'importazione su conserve di tonno originarie della Thailandia non è giustificato — Chiusura degli uffici doganali la domenica in alcuni Stati membri — Violazione del principio di parità di trattamento — Interpretazione erronea

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) La Saupiquet SAS è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 89 del 24.3.2012.

Ordinanza della Corte del 29 novembre 2012 — Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd

(Causa C-42/12 P) ⁽¹⁾

[Impugnazione — Marchio comunitario — Regolamento (CE) n. 207/2009 — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b) — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Marchio figurativo — Opposizione del titolare di un marchio anteriore — Impugnazione manifestamente irricevibile e manifestamente infondata]

(2013/C 108/15)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Václav Hrbek (rappresentante: avv. M. Sabatier)

Altre parti nel procedimento: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentante: A. Follard-Monguiral, agente), Blacks Outdoor Retail Ltd, già The Outdoor Group Ltd (rappresentante: M. S. Malynicz, Barrister)

Oggetto

Impugnazione proposta avverso la sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 15 novembre 2011, Hrbek/UAMI — Outdoor Group (Alpine Pro Sportswear & Equipment) (T-434/10), Václav Hrbek/Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), con la quale il Tribunale ha respinto un ricorso di annullamento proposto dal richiedente il marchio figurativo contenente gli elementi denominativi «ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT» per prodotti delle classi 18, 24, 25 e 28, avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (UAMI) dell'8 luglio 2010, procedimento R 1441/2009-2, recante rigetto del ricorso proposto avverso la decisione della divisione di opposizione che nega parzialmente la registrazione di detto marchio nell'ambito dell'opposizione proposta dal titolare del marchio figurativo comunitario contenente l'elemento denominativo «alpine» per prodotti delle classi 18 e 25 — Interpretazione e applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 — Rischio di confusione

Dispositivo

1) L'impugnazione è respinta.

2) Il sig. Václav Hrbek è condannato alle spese.

⁽¹⁾ GU C 98 del 31.3.2012.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 7 febbraio 2013 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Audiencia Provincial de Burgos — Spagna) — La Retoucherie de Manuela S. L./La Retoucherie de Burgos S. C.

(Causa C-117/12) ⁽¹⁾

[Articolo 99 del regolamento di procedura — Concorrenza — Accordi tra imprese — Article 81 CE — Esenzione per categorie di accordi verticali — Regolamento (CE) n. 2790/1999 — Articolo 5, lettera b) — Obbligo di non concorrenza imposto all'acquirente ai sensi di un contratto di franchising — Locali e terreni da cui l'acquirente ha operato durante il periodo contrattuale]

(2013/C 108/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Giudice del rinvio

Audiencia Provincial de Burgos